

CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL CODICE FISCALE

CODICE FISCALE

93308820237

NATURA GIURIDICA

12 - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE E COMITATI

DENOMINAZIONE

KORENI ODV

TIPO ATTIVITÀ

949990 - ATTIVITA' DI ALTRE ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE NCA

DOMICILIO FISCALE: INDIRIZZO

VIA ALCIDE DE GASPERI 44

C.A.P.

37059

COMUNE

ZEVIO

PROV.

VR

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

CODICE FISCALE

CTJVSLL79C13Z158V

CODICE CARICA

1

COGNOME E NOME OVVERO DENOMINAZIONE

CETOJEVIC VIDOSLAV

DATA 20/02/2023

IL FUNZIONARIO

TIMBRO
UFFICIO

UFFICIO

AGENZIA DELLE ENTRATE
UT VERONA 1

Atto costitutivo



In data 15/02/2023, in Verona, presso la sede della costituenda associazione, sono presenti i signori:

- Vidoslav Cetojevic, nato a Sremska Mitrovica, Sremska Mitrovica, Serbia, il giorno 13/03/1979, cittadinanza Serbia, residente in Via Salvo D'acquisto, 4, 37047, San Bonifacio, Verona, codice fiscale CTJVSL79C13Z158V
- Dejan Kusalo, nato a Zadar, Zadar, Croazia, il giorno 26/02/1985, cittadinanza Croazia, residente in Via Pier Fortunato Calvi, 47, 37135, Verona, codice fiscale KSLEDJN85B26Z149W
- Francesco Angiuli, nato a Monopoli, Monopoli, Italia, il giorno 23/01/1980, cittadinanza Italiana, residente in Via Reginaldo Pirano, 15, 70043, Monopoli, codice fiscale NGLFNC80A23F376Q
- Tommaso Crosara, nato a Schio, Vicenza, Italia, il giorno 04/04/1992, cittadinanza Italiano, residente in Via Grimola, 50, 36014, Santorso, Vicenza, codice fiscale CRSTMS92D04I531W
- Silvio Musetti, nato a Grosseto, Grosseto, Italia, il giorno 19/06/1978, cittadinanza Italiano, residente in Località Capannelle, 85, 58031, Arcidosso, Grosseto, codice fiscale MSTSLV78H19E202P
- Vito Comencini, nato a Bussolengo, Verona, Italia, il giorno 11/10/1987, cittadinanza Italiana, residente in Vicolo Santa Maria in Organo, 1, 37129, Bussolengo, Verona, codice fiscale CMNVTI87R11B296P
- Vladan Ristic, nato a Prokuplje, Prokuplje, Serbia, il giorno 02/10/1989, cittadinanza Serbia, residente in Viale Sant'Agostino, 94, 36100, Vicenza, codice fiscale RSTVDN89R02Z158P

che convengono e stipulano quanto segue:

1. È costituita l'associazione denominata Koreni Organizzazione di Volontariato, ai sensi dell'articolo 32 e seguenti del d.Lgs 3 Luglio 2017 n.117 (di seguito l'Associazione). L'utilizzo dell'indicazione di "Organizzazione di Volontariato" è obbligatorio e subordinato all'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
2. L'Associazione ha sede in Zevio - Verona in Via Alcide de Gasperi 44 37059 e potrà istituire, su delibera dell'organo amministrativo, uffici e sedi operative altrove. Eventuali modifiche della sede legale nell'ambito del medesimo Comune potranno essere attuate con semplice delibera dell'organo amministrativo e relativa comunicazione all'Agenzia delle Entrate, senza dover procedere alla modifica dello statuto. In caso di iscrizione a pubblici registri la modifica della sede dovrà essere comunicata anche alla Pubblica Amministrazione competente.
3. L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di attività di interesse generale prevalentemente in favore di terzi, e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. Per il raggiungimento delle predette finalità, eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1 del D.Lgs 3 Luglio 2017 n.117, lettera:
 - u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti a fini di solidarietà sociale di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo
 - d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa
 - v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata
 - k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso

Nell'ambito delle attività di interesse generale, l'Associazione si propone di aiutare persone appartenenti a fasce deboli, poveri, emarginati, malati, persone che versano in stato di bisogno; promuovere e organizzare la consegna di beni utili al fine di contribuire al miglioramento delle condizioni di vita delle persone e delle famiglie che vivono in condizioni di stato di bisogno, anche attraverso la realizzazione di programmi o progetti specifici in collaborazione con altri enti e istituzioni pubbliche; fornire sostegno economico e tutto ciò di cui possono avere bisogno al fine di contribuire al miglioramento delle condizioni di vita delle persone e delle famiglie che vivono in condizioni di necessità; promuovere e organizzare attività di raccolta e smistamento di abiti usati destinati alla beneficenza al fine di contribuire al miglioramento comunità sociale nel territorio; collaborare con altre organizzazioni di volontariato e con altri soggetti per fornire sostegno economico e aiutare a sviluppare progetti e servizi a favore di persone in difficoltà e delle loro famiglie; promuovere e organizzare attività di educazione, istruzione, formazione e didattica, dibattiti, convegni, conferenze; produrre, diffondere e distribuire materiale informativo, libri, audiovisivi, ricerche, studi, redazionali, newsletter, anche multimediali, riguardanti le materie di interesse dell'Associazione e le attività dell'Associazione; promuovere e organizzare attività turistiche, ricreative e del tempo libero al fine di favorire la valorizzazione del proprio territorio e il benessere psico-fisico della collettività che stimolino l'aggregazione, la socialità, la solidarietà e la condivisione al fine di attuare un turismo equo, partecipativo, sostenibile e inclusivo, anche in convenzione con la pubblica amministrazione o altri enti pubblici valorizzare i territori dove le attività turistiche sono svolte influenzando positivamente sull'ambiente locale.

L'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo amministrativo è deputato all'individuazione delle attività diverse che l'Associazione potrà svolgere.

L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di

verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ed in conformità al disposto legislativo.

Tutte le attività sono svolte dall'Associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. L'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. Il numero dei lavoratori impiegati rientrerà nei limiti di cui all'articolo 33 comma 1 del d.Lgs 3 Luglio 2017 n.117.

4. Il patrimonio iniziale dell'Associazione è di 1,00 €.
5. La durata dell'Associazione è illimitata e potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.
6. I componenti stabiliscono che, per il primo mandato, l'Associazione sarà amministrata da un organo amministrativo composto da 3 membri e nominano a farne parte i signori:
 - o Vidoslav Cetojevic, nato a Sremska Mitrovica, Sremska Mitrovica, Serbia, il giorno 13/03/1979, cittadinanza Serbia, residente in Via Salvo D'acquisto, 4, 37047, San Bonifacio, Verona, codice fiscale CTJVSL79C13Z158V
 - o Dejan Kusalo, nato a Zadar, Zadar, Croazia, il giorno 26/02/1985, cittadinanza Croazia, residente in Via Pier Fortunato Calvi, 47, 37135, Verona, codice fiscale KSLDJN85B26Z149W
 - o Tommaso Crosara, nato a Schio, Vicenza, Italia, il giorno 04/04/1992, cittadinanza Italiano, residente in Via Grimola, 50, 36014, Santorso, Vicenza, codice fiscale CRSTMS92D04I531W

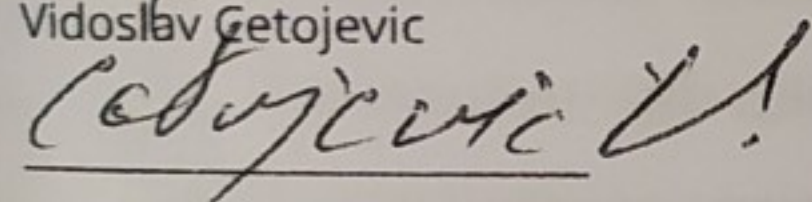
In qualità di presidente viene nominato/a il Signore/la Signora Vidoslav Cetojevic

7. Il primo esercizio si chiuderà in data 31.12.2023. I successivi esercizi hanno inizio il 1° gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
8. Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'Associazione qui costituita.
9. Lo statuto allegato è parte integrante del presente atto.

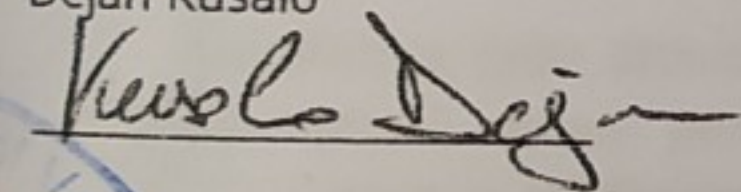
Letto firmato e sottoscritto

Firme dei costituenti

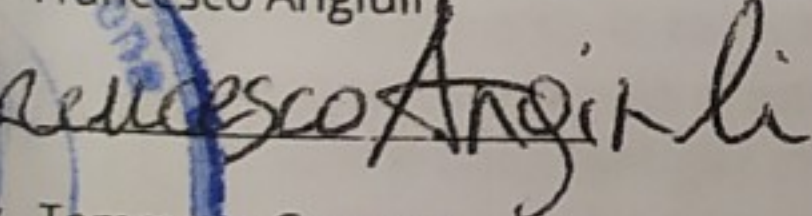
Vidoslav Cetojevic



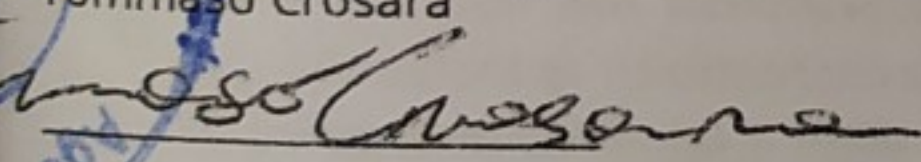
Dejan Kusalo



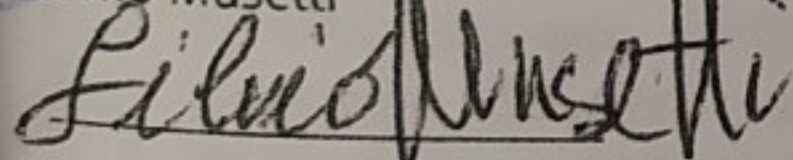
Francesco Angiuli



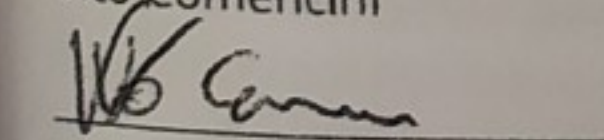
Tommaso Crosara



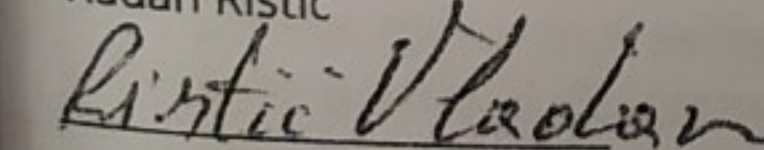
Silvio Musetti



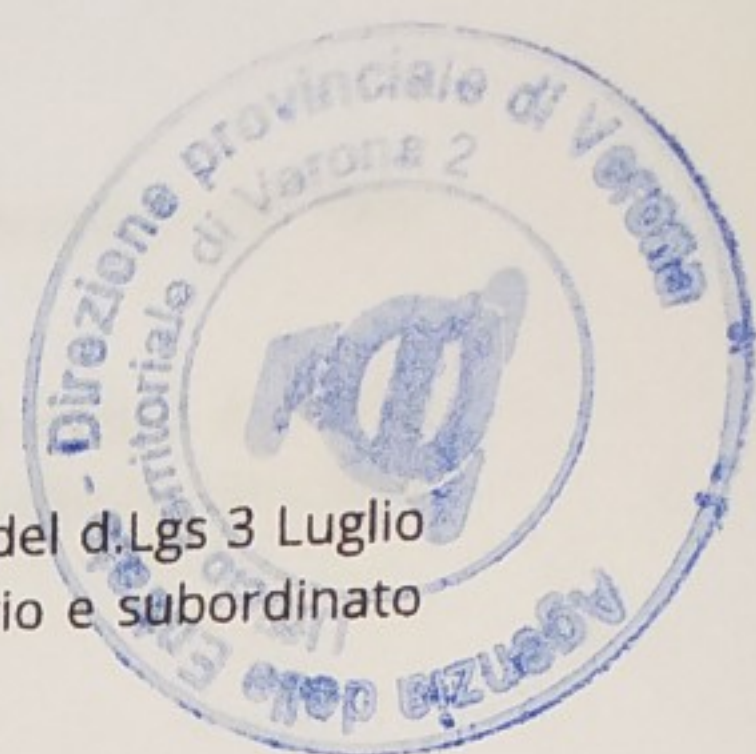
Vito Comencini



Vladan Ristic



Statuto Associazione



1. Denominazione

È costituita l'associazione denominata Koreni Organizzazione di Volontariato, ai sensi dell'articolo 32 e seguenti del d.Lgs 3 Luglio 2017 n.117 (di seguito l'Associazione). L'utilizzo dell'indicazione di "Organizzazione di Volontariato" è obbligatorio e subordinato all'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

2. Sede

L'Associazione ha sede nel Comune di Zevio - Verona e potrà istituire, su delibera dell'organo amministrativo, uffici e sedi operative altrove. Eventuali modifiche della sede legale nell'ambito del medesimo Comune potranno essere attuate con semplice delibera dell'organo amministrativo e relativa comunicazione all'Agenzia delle Entrate, senza dover procedere alla modifica dello statuto. In caso di iscrizione a pubblici registri la modifica della sede dovrà essere comunicata anche alla Pubblica Amministrazione competente.

3. Durata dell'Associazione

La durata dell'Associazione è illimitata e potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

4. Scopo e attività dell'Associazione

L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di attività di interesse generale prevalentemente in favore di terzi e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. Per il raggiungimento delle predette finalità, eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1 del d.Lgs 3 Luglio 2017 n.117, lettera:

- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti a fini di solidarietà sociale di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso

Nell'ambito delle attività di interesse generale, l'Associazione si propone di aiutare persone appartenenti a fasce deboli, poveri, emarginati, malati, persone che versano in stato di bisogno; promuovere e organizzare la consegna di beni utili al fine di contribuire al miglioramento delle condizioni di vita delle persone e delle famiglie che vivono in condizioni di stato di bisogno, anche attraverso la realizzazione di programmi o progetti specifici in collaborazione con altri enti e istituzioni pubbliche; fornire sostegno economico e tutto ciò di cui possono avere bisogno al fine di contribuire al miglioramento delle condizioni di vita delle persone e delle famiglie che vivono in condizioni di necessità; promuovere e organizzare attività di raccolta e smistamento di abiti usati destinati alla beneficenza al fine di contribuire al miglioramento comunità sociale nel territorio; collaborare con altre organizzazioni di volontariato e con altri soggetti per fornire sostegno economico e aiutare a sviluppare progetti e servizi a favore di persone in difficoltà e delle loro famiglie; promuovere e organizzare attività di educazione, istruzione, formazione e didattica, anche approvate e finanziate da enti pubblici; promuovere e organizzare incontri, eventi, seminari, workshop, manifestazioni, dibattiti, convegni, conferenze; produrre, diffondere e distribuire materiale informativo, libri, audiovisivi, ricerche, studi, redazionali, newsletter, anche multimediali, riguardanti le materie di interesse dell'Associazione e le attività dell'Associazione; promuovere e organizzare attività turistiche, ricreative e del tempo libero al fine di favorire la valorizzazione del proprio territorio e il benessere psico-fisico della collettività che stimolino l'aggregazione, la socialità, la solidarietà e la condivisione al fine di attuare un turismo equo, partecipativo, sostenibile e inclusivo, anche in convenzione con la pubblica amministrazione o altri enti pubblici valorizzare i territori dove le attività turistiche sono svolte influenzando positivamente sull'ambiente locale.

L'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo amministrativo è deputato all'individuazione delle attività diverse che l'Associazione potrà svolgere.

L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ed in conformità al disposto legislativo.

Tutte le attività sono svolte dall'Associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. L'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. Il numero dei lavoratori impiegati rientrerà nei limiti di cui all'articolo 33 comma 1 del d.Lgs 3 Luglio 2017 n.117.

5. Ammissione, diritti e doveri degli associati

I soggetti che intendono far parte dell'Associazione devono presentare domanda scritta all'organo amministrativo che delibera sulla domanda senza discriminazioni di alcuna natura, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'organo amministrativo, nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo amministrativo deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato. L'interessato può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza di ammissione si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è accolta.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando il diritto di recesso.

Possono aderire all'Associazione persone fisiche, enti del terzo settore o enti senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle organizzazioni di volontariato.

La qualità di associato si perde per decesso, recesso o esclusione. L'esclusione è deliberata dall'organo amministrativo con delibera motivata per morosità, mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato escluso, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'assemblea mediante lettera raccomandata inviata al presidente dell'Associazione.

Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Ogni associato purché iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi dell'Associazione stessa nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell'Associazione.

Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione all'organo amministrativo, il quale provvede entro il termine massimo dei quindici giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dall'organo amministrativo.

Gli associati hanno il dovere di:

- a. adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- b. rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c. versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dall'organo amministrativo.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili e non sono collegate alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

6. Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

- assemblea degli associati;
- organo amministrativo (consiglio direttivo);
- presidente;
- organo di controllo, obbligatoriamente nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge;
- collegio dei probiviri, se nominato.

7. Elezioni alle cariche associative

L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Coloro che intendono essere eletti o rieletti nelle cariche associative devono presentare la propria candidatura almeno 7 giorni prima della data stabilita per la convocazione dell'assemblea, dandone comunicazione scritta al presidente dell'Associazione.

Per potersi candidare occorre essere in regola con il pagamento delle quote associative.

Il venir meno nel corso del mandato del requisito di cui sopra, comporta l'immediata decadenza dalla carica.

8. Assemblea degli associati

L'Associazione ha nell'assemblea il suo organo sovrano, la quale determina gli orientamenti generali dell'Associazione e le decisioni fondamentali di indirizzo cui debbono attenersi tutti gli organi sociali.

Hanno diritto di partecipare all'assemblea con diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento delle quote associative, per i quali sussiste il principio del voto singolo. I diritti di partecipazione alle assemblee e di voto possono essere esercitati da ciascun associato anche a mezzo di delega scritta ad altro associato. Ogni

associato non può rappresentare più di 3 associati.

All'assemblea ordinaria spettano i seguenti compiti inderogabili:

- o nomina e revoca i componenti degli organi associativi;
- o nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- o approva il bilancio consuntivo, preventivo e, quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale;
- o delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- o approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- o delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

All'assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti inderogabili:

- o delibera sulla trasformazione, fusione, scioglimento dell'Associazione e devoluzione del suo patrimonio;
- o delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- o delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

9. Funzionamento dell'assemblea degli associati

La convocazione dell'assemblea avviene mediante comunicazione scritta (anche via e-mail), contenente il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita a tutti gli associati almeno 8 giorni prima della data fissata per l'assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima convocazione.

L'assemblea è convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale (ove la redazione di quest'ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna); è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione; è inoltre convocata quando sia fatta richiesta dall'organo amministrativo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% degli associati in regola con il pagamento della quota associativa.

Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto gli associati iscritti nel libro soci da almeno tre mesi ed in regola con il versamento della quota associativa.

Ogni associato ha diritto di voto. Si applica l'articolo 2373 c.c. in quanto compatibile. Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da un altro associato, mediante delega scritta.

Salvo ove diversamente previsto, l'assemblea in prima convocazione è valida se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'assemblea, validamente costituita.

Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio, l'assemblea straordinaria delibera, sia in prima sia in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

L'assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza, etc.), a condizione che:

- o sia consentito al presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- o sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- o sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

10. Organo amministrativo (consiglio direttivo)

L'organo amministrativo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare a qualcuno dei suoi membri), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'assemblea.

La rappresentanza dell'associazione spetta al presidente.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra gli associati ovvero indicata dagli enti giuridici associati. Il primo organo amministrativo è nominato nell'atto costitutivo e, successivamente, dall'Assemblea degli associati.

Rientra nella sfera di competenza dell'organo amministrativo tutto quanto non sia per legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- o eseguire le deliberazioni dell'assemblea;



- o formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'assemblea;
- o redigere e approvare il regolamento interno dell'Associazione;
- o determinare la quota associativa annuale;
- o predisporre il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- o predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- o deliberare l'ammissione degli associati;
- o deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- o stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
- o curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;
- o trasferire, se necessario, la sede legale dell'Associazione nel Comune in cui è situata.

L'organo amministrativo si riunisce tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei suoi membri e, in ogni caso, almeno 2 volte all'anno. È convocato mediante lettera o e-mail contenente l'ordine del giorno, da inviare 3 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'adunanza dell'organo amministrativo è presieduta dal presidente o, in sua assenza, dal vicepresidente; in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano.

In apertura di ogni riunione viene nominato tra i presenti un segretario, il quale redige il verbale.

Il presidente e il segretario, che ha il compito di redigere il verbale, devono essere fisicamente presenti alla riunione.

L'organo amministrativo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'organo amministrativo sono assunte a maggioranza dei presenti.

L'organo amministrativo si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza, etc.), a condizione che:

- o il presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
- o sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- o sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

11. Composizione dell'organo amministrativo

L'Associazione sarà amministrata da un organo amministrativo composto da un minimo di 3 a un massimo 11 membri nominati dall'assemblea ordinaria.

Non può essere membro dell'organo amministrativo, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi ex art. 2382 c.c.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dalle organizzazioni di volontariato associate. Ai membri dell'organo amministrativo non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell'atto costitutivo e, successivamente, dall'assemblea degli associati.

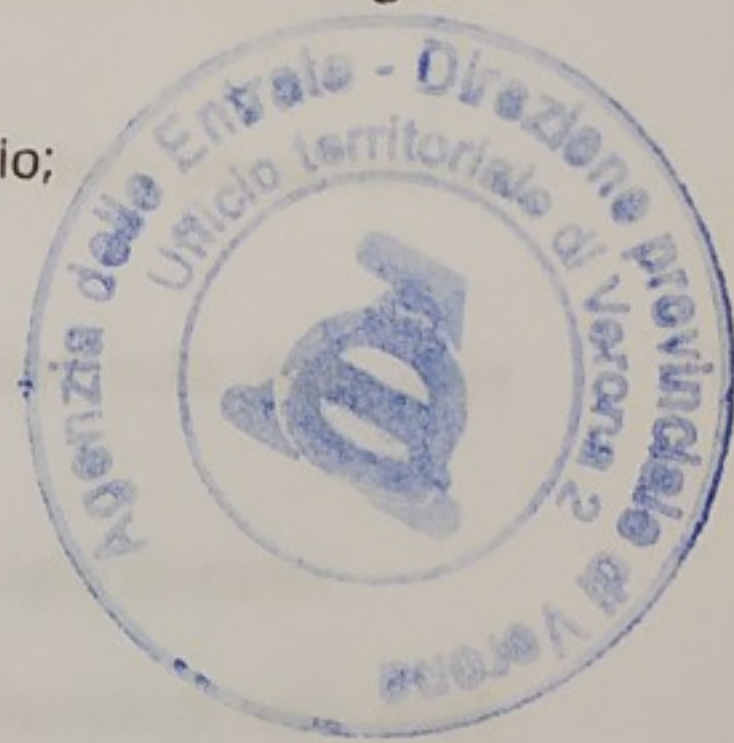
L'organo amministrativo dura in carica 3 anni. Al termine del mandato i membri dell'organo amministrativo possono essere rieletti.

Nell'ipotesi di dimissioni o di decesso di un amministratore, l'organo amministrativo convoca entro 30 giorni l'assemblea per la sua sostituzione.

Nel caso di dimissioni o impedimento temporaneo del presidente dell'organo amministrativo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vicepresidente fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile successiva.

L'organo amministrativo dovrà considerarsi decaduto qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il presidente. Al verificarsi di tale evento, e comunque entro e non oltre il termine di trenta giorni, dovrà essere convocata senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo organo amministrativo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dall'organo amministrativo decaduto.

12. Compiti del presidente e del vicepresidente



Il presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente è eletto dall'assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il presidente dura in carica quanto l'organo amministrativo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea per gravi motivi, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'organo amministrativo, il presidente convoca l'assemblea per la nomina del nuovo presidente.

Il presidente convoca e presiede l'assemblea e l'organo amministrativo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo in merito all'attività compiuta.

Il presidente sovrintende in particolare l'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea degli associati e del consiglio direttivo.

Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

13. Organo di controllo

Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, c.c. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397 comma secondo c.c. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 c.c.

Ai membri dell'organo di controllo che non siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 secondo comma c.c., non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento.

Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D.Lgs 3 Luglio 2017 n.117.

Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 comma 1 del D.Lgs 3 Luglio 2017 n.117, esso può esercitare la revisione legale dei conti. In tal caso, l'assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'incarico di membro dell'organo di controllo è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.

14. Collegio dei probiviri

L'assemblea può nominare il collegio dei probiviri composto da tre membri scelti tra gli associati maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa.

Il collegio dei probiviri dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Il collegio dei probiviri è presieduto da un presidente eletto a maggioranza fra i suoi componenti.

Il collegio dei probiviri decide sulle controversie che dovessero insorgere tra associati, tra questi e l'Associazione o i suoi organi. Avverso il giudizio del collegio è possibile ricorrere al giudice ordinario.

L'incarico di membro del collegio dei probiviri è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.

15. Patrimonio dell'Associazione

L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

16. Risorse economiche

L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti

diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale.

Tutte le entrate ed eventuali avanzi di gestione sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità dell'Associazione.

17. Destinazione degli avanzi di gestione

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.

18. Durata del periodo di contribuzione

I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno sociale in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi associati. L'associato dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'Associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso.

19. Diritti degli associati al patrimonio sociale

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione ed al versamento della quota annuale di iscrizione. È comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli prescritti.

I versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi stabiliti per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto. I versamenti non sono quindi rivalutabili, né ripetibili in nessun caso. In caso di scioglimento dell'Associazione, in caso di morte, di recesso o di esclusione dall'Associazione non può pertanto farsi luogo al rimborso di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al patrimonio sociale.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. Tali quote non possono essere trasmesse né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

20. Esercizio sociale e bilancio

Entro il 31 dicembre di ciascun anno l'organo amministrativo approva la bozza di bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente, da sottoporre all'Assemblea degli associati entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio per la definitiva approvazione.

L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

Laddove ciò sia ritenuto opportuno dall'organo amministrativo o ne ricorrano i presupposti di legge, l'organo amministrativo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'assemblea per la definitiva approvazione negli stessi termini sopra previsti per il bilancio di esercizio.

21. Scioglimento e liquidazione dell'Associazione

L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore preferibilmente scelto tra i propri associati. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.

In caso di scioglimento, cessione o estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto, previo parere positivo del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale.

22. Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.

REG.

T.S.

TOTALE

Reg.to all'AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI VERONA

a data del timbro a calendario a lato

Atti privati Serie 3 N.

Liquidati e

RSRMTB

22 FEB. 2023

N° 522

3



...iò sia ritenuto opportuno dall'organo amministrativo o ne ricorrano i presupposti di legge, l'organo amministrativo, medesimi termini previsti per il bilancio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'assemblea per la definitiva one negli stessi termini sopra previsti per il bilancio di esercizio.

ento e liquidazione dell'Associazione

blea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore preferibilmente scelto tra i propri associati. Essa delibera altresì estinzione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.

lo scioglimento, cessione o estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto, previo ositivo del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del tore, o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale.

il rinvio

to non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo settore (e, in particolare, la uigno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le al codice civile.

REQ

T.S.

TOTAL

Reg. to all'AGENZIA DELLE ENTRATE - UNICO

data del timbro a calendario e letto

Anni privati Serie 3 M.

Liquidazione

22 FEB. 2023

N.° 527

3

RESERVA

